



COMUNE DI CASORATE PRIMO

Provincia di Pavia

Regione Lombardia

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

**D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e
revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei
canoni di polizia idraulica»**

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

DPI 02.00

Aggiornamento: maggio 2018



Dott. Geologo **LINDA CORTELEZZI**

Via Morazzone n. 3/A - 21049 TRADATE (VA); Tel. e Fax. +39 0331 843568 – cell. +39 338 3613462
e-mail: geostudio1966@libero.it; PEC: linda.cortelezzi@epap.sicurezza postale.it

P.IVA 02414970125 -CF:CRTLND66R70L319R

Sommario

ART. 1 - NORME GENERALI	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
ART. 2A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
ART. 2B – AUTORITÀ IDRAULICA	9
ART. 2C – CORSI D’ACQUA	10
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA	13
ART. 3A – CORSI D’ACQUA PRINCIPALI	15
ART. 3B – CORSI D’ACQUA MINORI	17
ART. 3C – RETICOLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI (ETV)	17
ART. 3D – RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEI PRIVATI	19
ART. 4 – NORME SPECIFICHE	19
ART. 4A – PTCP PROVINCIA DI PAVIA	19
ART. 4B – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ETV	21
ART. 4C – PIANO TERRITORIALE REGIONALE D’AREA NAVIGLI LOMBARDI	22
ART. 5 – NORME GENERALI	22
ART. 5A – ATTIVITÀ VIETATE	22
ART. 6 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE	25
ART. 7 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A NULLA-OSTA IDRAULICO	26
ART. 7A – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI	27
ART. 8 - ATTIVITÀ E OPERE AMMISSIBILI CON PROCEDURA D’URGENZA	28
ART. 9 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	28
ART. 9A – SOTTOPASSI	29
ART. 9B – GRIGLIE	30
ART. 9C – ARGINI	31
ART. 9D – CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)	31
ART. 9E – INTUBAMENTI	31
ART. 9F - SCARICHI IN CORSI D’ACQUA	31
ART. 10 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE	34
ART. 10A - PRATICA NUOVA	34
ART. 10B – RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA	36
ART. 10C – PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA	36
ART. 10D - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE/NULLA OSTA IDRAULICO	36
ART. 10E – DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI/OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	38

ART. 10F – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA _____	40
ART. 10G – PROCEDURE PER SDEMANIALIZZAZIONE _____	41
ART. 11 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA _____	41
ART. 12 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI _____	41

Elenco documenti

DPI 01.00	Relazione tecnica
DPI 01.01	CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO (scala 1:5.000)
DPI 01.02	CARTOGRAFIA DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA (scala 1:5.000)
DPI 02.00	Regolamento di Polizia Idraulica
DPI 02.01	Allegati
	DGR 7581/2017 Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica
	DGR 7581/2017 Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)
	DGR 7581/2017 Allegato H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

ART. 1 - NORME GENERALI

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

L'obiettivo da perseguire con il presente Regolamento di Polizia Idraulica si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Nello specifico, per la rete idrografica comunale e le relative aree di pertinenza potranno utilmente essere individuate le seguenti finalità:

- disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità;
- promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.

Le norme generali del Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Il presente regolamento fa riferimento in generale alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica» che, con i suoi allegati A, B, C, D, E, F e G ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile: fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.
- Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:
- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.
- Restano nella titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Norme di riferimento:

art. 822 del C.C. "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia..."; l.r. 1/2000, criteri e indirizzi ai comuni per la ricognizione del reticolo idraulico minore e per l'effettuazione dell'attività di "polizia idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.", superata dall'art. 144 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le

acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.”: attuale “legge in materia” a cui rimanda l’articolo 822 del Codice Civile;

Alveo di un corso d’acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell’erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali, come: scogliere e muri d’argine in frodo). La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l’opera dell’uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all’Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua

Concessione demaniale: è l’atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E’ preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di

scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

ART. 2A – Normativa di riferimento

Reticolo Principale

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale (Allegato A della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96,

2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
3. dalla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581.

Reticolo gestito dai Consorzi

R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31-Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi, ente gestore del proprio comprensorio di bonifica ed irrigazione, ha assoggettato i canali di appartenenza al Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR n. 6037 del 19 dicembre 2016.

Reticolo Minore

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza Comunale come definito al precedente art. 2, nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n.523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96,
2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
3. dalla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581.

Reticolo di competenza dei privati

Codice Civile; RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275.

Ulteriori riferimenti normativi

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”

R.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

R.d.I. 18 giugno 1936, n. 1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”

R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”

L. 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382”

L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”

L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche”

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”

L.r. 2 aprile 2002 , n. 5 “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”

L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”

L.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”

L.r. 1 febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”

D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”

ART. 2B – Autorità idraulica

L’Autorità deputata allo svolgimento dell’Attività di Polizia Idraulica, così come precedentemente definita, è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia;
- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nell'Allegato B della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

ART. 2C – Corsi d'acqua

La D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 - all. A, in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e s.m.i., identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP), suddiviso per province con codice progressivo, denominazioni, Comuni attraversati, la foce, il tratto classificato come principale e l'appartenenza agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33;

L'Allegato C della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 individua il RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA, l'elenco di canali gestiti dai Consorzi di Bonifica.

Secondo la classificazione derivante dai citati allegati alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581, i corsi d'acqua in territorio comunale appartengono (**DPI 01.01 CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO** – scala 1:5.000):

A) Reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ETV) individuato dall'allegato C della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581

Num. progr.	Denominazione	Tratto di competenza del Consorzio ETV	elenco AA.PP.
01	Naviglio di Bereguardo	Tutto il corso	no
02	Roggia Tolentina	Tutto il corso	PV146

B) Reticolo idrografico di competenza dei privati, ascrivibile ai canali costruiti dai concessionari come opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute. Essi sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione.

Num. progr.	Denominazione	elenco AA.PP.	classificazione	competenza	gestione
03	Roggia Gambirone	n.e.	privata	privata	privata
04	roggia Balzaresca	n.e.	privata	privata	privata
05	cavo della Spagnola	n.e.	privato	privata	privata
06	cavo Mandosio	n.e.	privato	privata	privata
07	roggia Maina	n.e.	privata	privata	privata
08	roggia Avogadro	n.e.	privata	privata	privata
09	cavo Delfinona	n.e.	privato	privata	privata
10	cavo Archinti	n.e.	privato	privata	privata
11	cavo Beretta	n.e.	privato	privata	privata
12	cavotto D'Adda	n.e.	privato	privata	privata
13	cavo Clerici	n.e.	privato	privata	privata
14	cavo Re Pisa	n.e.	privato	privata	privata
15	roggia Cina	n.e.	privata	privata	privata

C) Reticolo minore di competenza comunale, individuato per differenza dai precedenti tipi di reticolo, in base alla definizione dell'articolo 144 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.", attuale "legge in materia" a cui

rimanda l'articolo 822 del Codice Civile, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".

In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT).

In questo contesto, l'Amministrazione comunale di Casorate Primo ha preliminarmente individuato alcuni criteri guida per la definizione del Reticolo Minore, da integrare con quelli più generali indicati dalla normativa regionale. I criteri riguardano:

- un'attività idraulica in atto o comunque accertata in determinate condizioni;
- la possibilità di riattivazione dei tratti;
- la loro collocazione in situazioni di tutela del territorio, in ambiti di naturalità, o in aree di cui è previsto il recupero ambientale

Il Reticolo Idrico Minore risulterà costituito da corsi d'acqua che non appartengono al Reticolo Idrico Principale (individuato nell'Allegato A alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581), né al Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (individuato nell'Allegato C alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581) e che non siano canali privati.

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi dell'art. 822 C.C. come specificato all'art. 144 del D.Lgs. 152/06 come sopra richiamati.

Con riferimento a quanto sopra esposto, nel territorio di Casorate Primo (PV) non sono stati individuati corsi d'acqua appartenenti al **Reticolo Minore**.

Casi di esclusione dal demanio idrico:

- Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

- Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

D) Reticolo principale individuato dall'allegato A della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Nel territorio di Casorate Primo (PV) non sono stati individuati corsi d'acqua appartenenti al **Reticolo Principale**.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

All'amministrazione comunale spetta l'onere di individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al minore), nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Le fasce di rispetto sono le aree attigue al corso d'acqua che consentono l'accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica.

Le fasce di tutela istituite sui corsi d'acqua in territorio comunale, di ampiezza diversa e con indicazioni normative differenti, tengono conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni,
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo,
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tali fasce, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le Fasce di Tutela individuate sui corsi d'acqua in territorio comunale sono cartografate in **DPI 01.02** (CARTOGRAFIA DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA – scala 1:5.000).

Si specifica che, ai fini pratici, le effettive distanze dovranno essere misurate in loco secondo le modalità sopra riportate in quanto la rappresentazione grafica ha significato indicativo. In ogni caso, gli stessi limiti dovranno essere ricalcolati e precisati in occasione di ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Nell'elaborato tecnico sono riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), e PGRA (Piano di gestione Rischio Alluvioni) nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate per il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (**Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR n. 6037 del 19 dicembre 2016**).

All'interno del Documento di polizia idraulica l'amministrazione comunale potrà proporre di definire le fasce di rispetto anche in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 *Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12"*, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

La norma asserisce che le distanze di rispetto secondo il R.D. n. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, come previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale. Per questo motivo il Documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, **per essere efficace dovrà essere recepito all'interno dello strumento urbanistico comunale.**

Pertanto, sino al recepimento del Documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904.

ART. 3A – Corsi d’acqua Principali

Per i corsi d’acqua Principali dovranno essere rispettate le seguenti distanze (RD 523/04 art 96):

- 4 m da entrambe le sponde (fascia di Tutela Assoluta: FTA);
- 10m da entrambe le sponde (fascia di Rispetto: FR).

La riduzione della FR potrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista idraulico eseguendo uno studio, firmato da tecnico abilitato, che valuti la compatibilità idraulica della sezione d’alveo con una portata con tempo di ritorno di 100 anni e le eventuali aree di esondazione.

Come precedentemente riportato, in territorio comunale non sono presenti corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Principale.




Figura 1 – corso d’acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilievo (fonte: Regione Lombardia)




Figura 2 – corso d'acqua con argine in rilevato (fonte: Regione Lombardia)




Figura 3 – canali e navigli affiancati da strade alzaie (fonte: Regione Lombardia)

ART. 3B – Corsi d’acqua Minori

Per i corsi d’acqua Minori dovranno essere rispettate le seguenti distanze (fasce definite dal RD 523/04 art 96):

- 4 m da entrambe le sponde, corrispondente alla Fascia di Tutela Assoluta (FTA);
- 10m da entrambe le sponde, definita Fascia di Rispetto (FR).

Tali indicazioni, ove non siano in contrasto con le normative vigenti, sono applicate al Reticolo Minore comunale.

Come precedentemente riportato, in territorio comunale non sono stati individuati corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Minore comunale.

ART. 3C– Reticolo del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ETV)

Nel Regolamento di Gestione di Polizia Idraulica (Approvato con D.G.R. 19 dicembre 2016 - n. X/6037 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 52 del 30 dicembre 2016), le fasce di tutela sul reticolo di competenza vengono definite dall’Allegato C (modalità di calcolo delle fasce di rispetto), di cui si riportano i seguenti estratti.

Tali indicazioni, ove non siano in contrasto con le normative vigenti, sono applicate al Reticolo di competenza del Consorzio ETV in territorio comunale, costituito da:

- **Naviglio di Bereguardo** (le cui fasce di rispetto si estendono per 10 m dal piede esterno di ciascun argine) – Fig. 4;
- **Roggia Tolentina** (le cui fasce di rispetto si estendono per 10 m dal ciglio superiore di ciascuna riva incisa) – Fig. 4

CANALI A CIELO APERTO




Figura 4 – fasce di tutela per canali a cielo aperto del Consorzio ETV (fonte: allegato C - D.G.R. 19 dicembre 2016 - n. X/6037)

CANALI TOMBINATI O COPERTI




Figura 5 – fasce di tutela per canali tombinati del Consorzio ETV (fonte: allegato C - D.G.R. 19 dicembre 2016 - n. X/6037)

ART. 3D – Reticolo idrografico di competenza dei privati

Per i canali privati il riferimento normativo è il T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione.

Per tale reticolo non sono individuate fasce di rispetto ma valgono le regole del Codice Civile ed il RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275.

ART. 4 – NORME SPECIFICHE

ART. 4A – PTCP Provincia di Pavia

Le Norme di attuazione del PTCP (Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014) dedicano alcuni articoli agli elementi idrografici del territorio agrario secondo il principio della salvaguardia e della tutela dei corsi d'acqua. In particolare, si riportano di seguito alcuni estratti.

Articolo II – 18. Rete idrografica naturale

1. (P) La rete idrografica superficiale individuata nella tavola 2 è vincolata dall' articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., comma 1, lettera c, e dall' articolo 20 del PPR, e costituisce la maglia di connessione della Rete Ecologica Provinciale. La rete idrografica è costituita da tutti i corsi d'acqua ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 2.

(...)

3. (D) Qualsiasi intervento lungo i corsi d'acqua deve tenere conto degli ecosistemi fluviali e del rapporto dinamico tra corso d'acqua e territorio e in particolare deve essere verificata la compatibilità con:

studi di idraulica ed idrologia delle caratteristiche e del comportamento idrogeologico del territorio;

studio del rischio idrogeologico dovuto a fenomeni di piena e alluvionali.

4. (D) Devono inoltre essere adottate modalità di intervento per la salvaguardia, la difesa e la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica, si devono introdurre opere di mitigazione laddove indicazioni tecniche richiedano la realizzazione di opere con impatto significativo

Articolo II – 29. Navigli storici

1. Coerentemente con la pianificazione di livello sovraordinato, in particolare con l'articolo 21 (Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua) del PPR, il PTCP valorizza a tutela il sistema territoriale dei Navigli e riconosce quale sistema di specifica connotazione il Naviglio di Pavia, il Naviglio Sforzesco e il Naviglio di Bereguardo.

(...)

2. (D) All'interno degli ambiti del Naviglio di Pavia e del Naviglio di Bereguardo, così come delimitati nella tavola 2 del PTCP, trovano applicazione le disposizioni del PTR (piano territoriale regionale d'area) "Navigli Lombardi", redatto ai sensi dell'articolo 20 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e, per quanto non in contrasto con gli obiettivi del PTR, le disposizioni di cui al presente articolo e di quelle contenute nella Rete Verde Provinciale.

(...)

4. (D) In particolare per i Navigli Storici sono richiamate le seguenti disposizioni:

All'interno di una fascia di profondità non inferiore a m 100 dalle sponde del naviglio non possono essere previste nuove edificazioni, è vietato realizzare nuovi interventi per grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti di gestione dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali. Per gli interventi già previsti negli strumenti di pianificazione locale, che si interfacciano direttamente con il naviglio, dovranno essere attuate adeguate opere di mitigazione consistenti in filari alberati ed impianti a verde di mitigazione e di ricucitura paesistica lungo il naviglio. Tali sistemazioni dovranno avere le seguenti profondità minime:

- a1. m 25 all'interno dell'abitato consolidato;
- a2. m 50 negli ambiti di trasformazione;

a3. sono ammesse deroghe solo in caso di allineamenti in atto e di cortine edilizie esistenti.

Devono essere salvaguardati:

- a1. la fruibilità e la percorribilità del sistema;
- a2. i manufatti originari quali conche, chiuse, incili, alzaie, ponti, molini e opifici;
- a3. il sistema dei derivatori e degli adduttori;
- a4. la vegetazione di margine;
- a5. le ville ed i parchi in affaccio;
- a6. le visuali sul paesaggio agrario.

Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione dei navigli e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati.

ART. 4B – Regolamento di Polizia idraulica del Consorzio di bonifica ETV

Il Regolamento di gestione di Polizia idraulica, approvato con DGR n. 6037 del 19 dicembre 2016, definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti e all'utilizzo delle strade alzaie, delle banchine e delle sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio Est Ticino Villoresi.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al regolamento.

La rete consortile è costituita, in conformità alle disposizioni regionali in materia di reticoli idrici consortili, da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni ed in base alle deliberazioni della Regione che definiscono il reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e irrigazione. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di

derivazione da un corso d'acqua. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.

Come stabilito nei precedenti artt. del presente Regolamento, in territorio comunale di Casorate Primo (PV) il Naviglio di Bereguardo e la Roggia Tolentina appartengono alla rete consortile ETV. Le attività di gestione, manutenzione e di polizia idraulica seguono pertanto gli indirizzi definiti nello specifico Regolamento.

ART. 4C– Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi

Il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Navigli Lombardi si prefigge l'obiettivo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni rivieraschi. Lo strumento fornisce per le Province e i Comuni che ricadono nel perimetro dell'ambito di Piano prescrizioni e indirizzi per la pianificazione territoriale locale. Sono direttamente interessati dal Piano i Comuni che si affacciano sui seguenti canali artificiali: Naviglio Grande, Naviglio Pavese, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e di Paderno.

Il PTRA fornisce prescrizioni e indirizzi per la pianificazione provinciale e comunale, che sono contenuti nella Sezione 2 - Aree tematiche prioritarie. Paesaggio, Territorio e Turismo.

In particolare il Piano definisce i criteri di intervento per le modalità di uso del territorio:

- individua una fascia di tutela delle aree libere entro 100 metri dalle sponde (esterna agli ambiti già dichiarati di notevole interesse pubblico a i sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004)
- fornisce indirizzi per l'individuazione di ambiti destinati alla conservazione dell'attività agricola a supporto della Rete Verde Regionale e della Rete Ecologica Regionale
- dispone indirizzi per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili di livello regionale e la riqualificazione delle aree dismesse e degradate.

ART. 5 – NORME GENERALI

ART. 5A – Attività Vietate

Nella definizione delle attività vietate in prossimità dei corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, fermo restando quanto riportato nel precedente Art. 4, si dovrà porre particolare attenzione agli

indirizzi specificatamente indicati dalla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 (Allegato E, punto 5), ed in ogni caso:

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- vietare le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- disciplinare la tombinatura dei corsi d'acqua.

Sulla base di quanto sopra, su tutto il reticolo idrico vige il divieto di copertura dei corsi d'acqua, eccetto il caso in cui tale copertura non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dalla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ai sensi art. 115 D.lgs. 152/2006.

E' inoltre vietata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; è possibile la manutenzione dell'esistente sia all'interno che all'esterno del centro abitato.

La **fascia di tutela assoluta con ampiezza di 4m dalle sponde** è adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino dei suoi caratteri di naturalità e alla accessibilità dei luoghi, per manutenzione, fruizione e naturalizzazione.

All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, vengono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio. Nella medesima superficie si applicano le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli scavi e i movimenti terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- sono vietate le piantagioni e gli orti e comunque tutte quelle attività che contrastano con la destinazione dell'area;
- è vietata qualsiasi tipologia di edificazione. Per edificazione va inteso qualunque tipo di manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, anche se interrato;
- è vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08/04/1986);

- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali.

La **fascia di rispetto**, esterna alla precedente ed estesa sino a **10m dalle sponde**, ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi.

All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene, e comunque la sottrazione di territorio fruibile;
- sono vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, l'ubicazione di impianti e strutture a rischio per il suolo o la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio, lavorazione ecc., discariche ecc., e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi per l'approvvigionamento idropotabile.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs. 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del suddetto decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la

copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

ART. 6 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a **distanza minore di metri cento** dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamento;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e infine la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;

- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono:

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001);

Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR n. 6037 del 19 dicembre 2016 con il quale il Consorzio Est Ticino Villoresi, ente gestore del comprensorio di bonifica ed irrigazione, ha individuato i canali di propria competenza e le relative norme

Casi particolari: relativamente a corso d'acqua appartenente al Reticolo Minore rappresentato sulle cartografie ufficiali (CTR, IGM e DBT) ma non riportato in mappa catastale come demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.

Sono fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

ART. 7 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A NULLA-OSTA IDRAULICO

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella **fascia di rispetto di 10 metri** a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;

- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

ART. 7A – Obblighi dei proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia **nulla-osta idraulico**.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

ART. 8 - ATTIVITÀ E OPERE AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola **autorizzazione provvisoria**, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per **sistemazioni idrauliche** o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

ART. 9 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque fognarie e di reflui non depurati, con la sola eccezione delle acque meteoriche. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

ART. 9A – Sottopassi

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti o erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

Le raccomandazioni dell'*American Society of Civil Engineers (ASCE)* per le caratteristiche costruttive di un sottopasso stradale ben progettato sono:

- a) Il sottopasso ed i relativi imbocco e sbocco devono tener conto, per ogni stato idrometrico, delle azioni dell'acqua, dei carichi sul terreno e dei corpi galleggianti.*
- b) Non deve causare eccessivi o non necessari danni alle proprietà.*
- c) Deve consentire, in condizioni normali, il trasporto di materiale senza introdurre dannosi cambi di percorso al corso d'acqua a monte ed a valle del manufatto.*

- d) Deve essere progettato in modo che i futuri miglioramenti al corso d'acqua o alla strada possano essere realizzati senza eccessive spese o difficoltà.*
- e) Deve essere progettato per funzionare correttamente dopo gli assestamenti conseguenti alla costruzione del rilevato.*
- f) Non deve dar luogo a ristagni d'acqua ove possono proliferare insetti.*
- g) Deve essere progettato per consentire il deflusso delle portate che tengono conto dei previsti sviluppi di utilizzo del bacino.*
- h) Deve essere economico da costruire, idraulicamente adeguato per la portata di progetto, strutturalmente durabile e facile da mantenere.*
- i) Deve essere progettato per evitare eccessivi invasi a monte dell'imbocco che potrebbero causare danni alle proprietà, accumuli di materiale, intasamenti del tombino, saturazione del rilevato o dannosi depositi di detriti a monte.*
- j) Le strutture d'imbocco devono essere progettate per: non lasciar entrare il materiale che non può transitare attraverso il tombino; ridurre al minimo le perdite d'imbocco; dar luogo a velocità lungo il canale d'avvicinamento quanto più uniformi possibile;*
- k) Il progetto del sottopasso e dello sbocco deve garantire l'istaurarsi di velocità tollerabili, con riferimento a fenomeni erosivi, all'interno della zona di pertinenza della strada o in un tratto ragionevolmente breve a valle del sottopasso.*
- l) Lo sbocco deve essere progettato per resistere allo scalzamento ed all'erosione.*

ART. 9B – Griglie

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

ART. 9C – Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

ART. 9D – Canalizzazioni agricole (Fossi e scoline)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART. 9E – Intubamenti

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.n.152/2006 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

ART. 9F - Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica del **Comune** rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della **quantità delle acque recapitate**. L'ufficio competente al rilascio delle

autorizzazioni farà riferimento a quanto disposto dall'Art. 12 delle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie", in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. A) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni dovranno comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, sono i seguenti:

- **20 l/s per ogni ettaro** di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- **40 l/s per ettaro** di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e C) (D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581) o interferisca con gli stessi, dovrà essere richiesto preventivo parere rispettivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e al consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento quali bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale,

dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

Relativamente agli **aspetti qualitativi** gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la **Provincia**.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una **conferenza di servizi istruttoria**, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

ART. 10 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

L'iter amministrativo per il **rilascio della concessione o nulla osta idraulico** deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

ART. 10A - Pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dagli operatori delle Autorità di polizia idraulica (Comune, Regione, Consorzio).

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, dovranno essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Relazione di istruttoria

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.

2. Il funzionario «istruttore» della pratica:

2.1 accerta che il corso d'acqua sia di **competenza del Comune**;

2.2 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2.3 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

2.4 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

2.5 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.6 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);

2.7 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.8 accertamenti tecnici sul corso d'acqua di competenza Comunale:

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

- parere idraulico.

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.8.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

3. Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

3.1 Il funzionario predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);

3.2 invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;

3.3 verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;

3.4 contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;

3.5 fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria. In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali

vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

4. Sottoscrizione disciplinare

4.1 A conclusione del processo istruttorio il Dirigente convoca il richiedente per la firma del disciplinare e la presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del primo canone e della cauzione ove prevista.

4.2 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considererà non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica rigetterà la domanda.

5. Redazione del decreto

5.1 Il funzionario predispose il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F);

5.2 fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);

5.3 formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi **non costituiscono titolo per poter eseguire le opere**. I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

ART. 10B – Richiesta di modifica o rinnovo pratica

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:

1.1. recuperato il numero di pratica precedente;

1.2. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

ART. 10C – Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

ART. 10D - Documentazione da allegare alle richieste di concessione/nulla osta idraulico

Le richieste di **concessione/nulla osta idraulico** all'esecuzione delle opere ammissibili di cui ai precedenti articoli, dovranno essere corredate di:

1. Relazione tecnica costituita da:

a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;

b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);

c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta

d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;

e. Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;

g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Ricevuta versamento spese d'istruttoria

a. Ricevuta del versamento di € 51,65 effettuato su bollettino sul c.c. postale n. intestato a Tesoreria del Comune di Abbiategrasso (MI)

Causale: Istruttoria pratica di polizia idraulica.

3. elaborati grafici (n. 2 copie cartacee) costituiti da:

a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;

b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;

c. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;

d. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;

e. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

4. tutta la documentazione in formato digitale (formati: doc; xls; jpg; pdf; dwg)

5. Documentazione allegata:

a. Nel caso di scarico: autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

*Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita **relazione idraulica** dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.*

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo. I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;*
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.*

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;*
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.*

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

Inoltre, per **opere ed attività di manutenzione** che rientrano nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

ART. 10E – Durata delle concessioni di aree demaniali/obblighi del concessionario

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di **19 anni** (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di **anni 30** (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell’Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è comunque consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, dovranno essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all’indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale accedendo all’area personale si trova la procedura per l’accreditamento. L’accesso potrà effettuarsi anche tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

La procedura consente il pagamento delle spese di istruttoria e dell’imposta di bollo in modalità virtuale con la carta di credito e accetta l’attestazione di firma dell’istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli allegati E e G alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 riporta tutte le fattispecie di concessioni demaniali nonché i fac-simili dei decreti di concessione e gli schemi di convenzione da compilare e stipulare tra Autorità Idraulica e Concessionario.

Tra gli obblighi del Concessionario rientrano:

- uso dell’area demaniale: non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all’istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
- La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
- Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’Euro calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione. La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore dell'Autorità idraulica competente, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio (v. Allegato G), occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

ART. 10F – Autorizzazione Paesistica

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad **autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo**.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di **Valutazione di Incidenza** secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** o di **verifica di assoggettabilità a VIA** previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

ART. 10G – Procedure per sdemanializzazione

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio, secondo la procedura indicata nella DGR n. 7/20212 del 14.01.2005 "*Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico*". La medesima DGR costituisce il riferimento per l'espressione del parere regionale sulla richiesta di sdemanializzazione. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Per quanto riguarda i beni del Comune, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le aree di demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Il privato, proprietario di un fondo attraversato da corso d'acqua abbandonato da tempo e privo di significato idraulico, appartenente al demanio fluviale, può richiedere la sdemanializzazione di tale superficie attraverso apposita domanda e presentazione di documentazione secondo le modalità stabilite nella sopracitata DGR n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

ART. 11 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

La normativa vigente prevede, in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino, che potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive".

Opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da amministrazioni statali in assenza di autorizzazione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici, il Sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

ART. 12 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI

CAUZIONI: Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) da parte del Concessionario che è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone (qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro).

Tale somma, qualora non vi siano motivazioni contrarie, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

TARIFFA PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE: la presentazione di ciascuna domanda di concessione per la realizzazione delle opere previste dal presente regolamento, comporta il pagamento di una tariffa fissa pari a € 51,65 a titolo di rimborso spese per l'istruzione della pratica.

Casi particolari: per un corso d'acqua di reticolo minore presente nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DTB) ma non riportato in mappa catastale come area demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA: I canoni regionali di Polizia Idraulica vengono applicati annualmente dall'Autorità idraulica competente sulle attività concesse. Nelle tabelle seguenti sono riportati i canoni previsti dall'Allegato F della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581, che viene allegata al presente regolamento in forma integrante e sostanziale; l'Autorità Idraulica farà riferimento alle tariffe regionali in vigore durante l'anno solare di applicazione delle stesse ed a tutti gli aggiornamenti che Regione Lombardia pubblicherà sul BURL.

Note generali:

- Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n.30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori dell'allegato F.
- Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 75,00 o € 150,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
- Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
- Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
- Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.

- Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D.523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
- I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
- I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.

Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.